SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2214)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1967

Norme integrative della legge 29 giugno 1960, n. 650, recante disposizioni per il personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge n. 650 del 29 giugno 1960 la carriera di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi fu inquadrata tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Precedentemente all'entrata in vigore di detta legge i ragionieri (ex coeff. 271) potevano conseguire la promozione a primo ragioniere (ex coeff. 325) mediante esame di idoneità dopo 11 anni di permanenza nelle qualifiche inferiori e ciò a norma dell'articolo 176 del suindicato testo unico e dopo nove anni di carriera mediante concorso per merito distinto. Con l'entrata in vigore della legge n. 650 del 1960 la promozione a vice Di-

rettore di ragioneria (ex 325) si potè conseguire solo in base all'articolo 196 del testo unico e ciò dopo 13 anni di permanenza nella carriera.

Non furono tutelate, in quella sede, però, com'è prassi costante, le posizioni delle aspettative acquisite dal personale in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, determinando con ciò una illegittima disparità di trattamento.

Con la presente norma, a carattere transitorio, si vuole pertanto riconoscere il diritto a conseguire la qualifica a vice Direttore di ragioneria secondo lo svolgimento di carriera previsto prima dell'entrata in vigore della legge n. 650 del 1960, a coloro che a tale data erano in servizio, colmando così la lacuna lasciata dalla predetta legge.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati già appartenenti alla data del 29 giugno 1960 al ruolo delle carriere di concetto di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi e successivamente inquadrati nelle carriere speciali a norma della legge 29 giugno 1960, n. 650, conseguono la promozione a vice Direttore di Ragioneria (ex coeff. 325) a norma dell'articolo 176 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 29 giugno 1960.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali fondi di bilancio.